



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA D.LGS 231/01

DI

GALA S.P.A.

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 DICEMBRE 2013

INDICE

ARTICOLO 1	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 2	NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO	3
ARTICOLO 3	REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	4
ARTICOLO 4	CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE	5
ARTICOLO 5	REVOCA, RINUNCIA, SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI	6
ARTICOLO 6	RAPPORTI CON LE STRUTTURE DELLA SOCIETA'	7
ARTICOLO 7	REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	8
ARTICOLO 8	SISTEMA DI MONITORAGGIO	9
ARTICOLO 9	RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	9
ARTICOLO 10	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	10
ARTICOLO 11	MODIFICHE	10

Articolo 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

E' istituito presso Gala S.p.A. (di seguito la "Società") un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "ODV"), con funzioni di vigilanza e controllo in merito al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello"), in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito, alternativamente il "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto").

Il presente documento (di seguito anche il "Regolamento"), approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società unitamente al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e fatto proprio dall'Organismo di Vigilanza nella prima seduta, è stato predisposto al fine di regolare il funzionamento dell'Organismo, a integrazione di quanto espressamente previsto nella Sezione Terza del Modello.

L'ODV deve essere caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché da onorabilità e assenza di conflitti di interesse. L'autonomia presuppone che tale Organismo Interno di Vigilanza operi in coordinamento con gli altri organi statutari (Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

I componenti dell'ODV dovranno soddisfare i requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione che verranno specificati dal Consiglio di Amministrazione, pena la ineleggibilità o la eventuale decadenza.

Articolo 2

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

L'Organismo di Vigilanza viene costituito in forma collegiale mediante delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2013 ed è composto da tre componenti dei quali uno con funzioni di Presidente.

Esso è composto da:

- un membro esterno, con competenze in ambito legale, che assume il ruolo di Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- il Presidente del Collegio Sindacale;
- il Responsabile Internal Audit.

I componenti dell' ODV restano in carica per tre anni e sono in ogni caso rieleggibili. In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, revoca o decadenza di alcuno dei componenti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione mediante delibera di nuova nomina. In tal caso il componente dell'ODV in uscita eserciterà la sua funzione fino alla nuova nomina del Consiglio di Amministrazione insediato.

La nomina a membro dell'ODV comporta:

- che ciascun membro dell'ODV è tenuto al rispetto di quanto indicato nel Modello in vigore dal momento della nomina e per tutta la durata del mandato;
- che i membri dell'ODV non sono soggetti, in forza di tale qualità e nell'ambito di svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun altro organo o funzione societaria;
- che l'azienda fornisca a proprio carico assistenza legale a ciascun membro dell'ODV per necessità legate all'incarico, per tutta la durata della nomina fino a prescrizione del reato contestato;
- che i temi di valutazione delle performance, piano di carriera, adeguamenti retributivi, spostamento, variazione di ruolo, e più in genere di crescita professionale del membro interno dell'ODV designato tra i dipendenti della società, venga illustrato al CdA.

L'indipendenza dei membri dell'ODV è espressamente garantita e strettamente connessa al ruolo ricoperto da ciascun membro dell'ODV; pertanto trasferimenti, spostamenti di unità organizzativa, ruolo o incarico del membro interno dell'ODV verranno discussi ed illustrati al Consiglio di Amministrazione al fine di valutarne la permanenza.

Le eventuali modifiche della composizione dell'Organismo di Vigilanza (nuove nomine e/o revoche delle nomine in corso), dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Vigilanza stesso.

Spetta all'Organismo di Vigilanza la proposizione al Consiglio di Amministrazione di una revisione periodica del Modello al fine di renderlo coerente con eventuali modifiche all'organizzazione societaria. L'adozione del Modello così revisionato avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere nominati membri dell'ODV soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità. Ciascun componente deve essere in grado di svolgere autonomamente le funzioni ed i compiti ad esso assegnati. I membri dell'ODV dovranno ulteriormente possedere, oltre alle competenze professionali descritte, ulteriori requisiti soggettivi quali l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

Articolo 3

REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza:

- è dotato di requisiti di indipendenza;
- possiede adeguata professionalità;
- è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- possiede il requisito della "continuità di azione";
- promuove le modifiche necessarie al Modello al fine di mantenerlo adeguatamente aggiornato;
- può acquisire ogni utile informazione dalla struttura aziendale;
- conduce le attività di verifica interna;
- riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività di verifica compiuta, anche in vista dell'applicazione del sistema disciplinare.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è garantita dalla:

- collocazione in posizione gerarchica di vertice, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione;

- dotazione di adeguate risorse finanziarie che vengono utilizzate per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle attività attraverso lo stanziamento di un budget annuale.

Al fine di mantenere un elevato livello di professionalità e di improntare nel contempo il proprio operato alla massima aderenza rispetto alle effettive necessità aziendali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento della propria attività, si può avvalere del supporto delle altre funzioni aziendali e/o di risorse esterne (es.: servizi professionali e/o di consulenza specialistica). Il Modello organizzativo non rappresenta infatti un autonomo sistema di norme e regole, ma è integrato nell'attuale sistema di controllo aziendale, ottimizzandone i relativi processi secondo i principi stabiliti dal D.Lgs 231/01.

L'ODV definisce e svolge in modo autonomo le attività di competenza; le regole di funzionamento dell'ODV sono definite nel presente regolamento.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'ODV:

- le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- la condanna, anche se non passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- la condanna, anche se non passata in giudicato, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la condanna, anche se non passata in giudicato, ovvero sentenze per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, relativamente ai reati che incidono sulla moralità professionale, contro la pubblica amministrazione, o per delitti finanziari;
- rendersi gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni, ovvero nel produrre dichiarazioni richieste da pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico o, comunque, amministrazioni aggiudicatrici;
- l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dall'azienda.

In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la sospensione dei poteri dell'ODV o del singolo componente e la nomina di un componente ad interim.

Articolo 4

CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE

L'Organismo di Vigilanza si riunisce, ogni volta che sia ritenuto opportuno, su convocazione del Presidente, ovvero ogni volta ne faccia richiesta almeno un componente. È fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi con cadenza trimestrale.

Non è consentita ai componenti dell'Organismo la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al Presidente dell'Organismo.

La riunione viene convocata dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora, da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 3 giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno lavorativo prima di detta data. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione può essere convocata da uno dei membri formalmente delegati.

Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i componenti dell'Organismo.

La riunione può essere tenuta in video conferenza o audio collegamento, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati o semplicemente audio collegati, a condizione che siano comunque rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. Nel caso in cui, per motivi tecnici, venga interrotto il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, il Presidente dell'adunanza interrompe i lavori e saranno considerate valide le delibere adottate sino a quel momento.

Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza di tutti i membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario, che può essere anche un soggetto terzo rispetto all'Organismo.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le delibere dell'Organismo sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei suoi componenti.

È fatto obbligo a ciascun componente dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con l'oggetto della delibera. L'esistenza della situazione di conflitto e la conseguente astensione deve essere annotata nel verbale della seduta.

In caso di parità di voto, derivante dall'astensione di un componente per conflitto di interessi, il voto espresso dal Presidente dell'Organismo avrà valore doppio. Nel caso in cui il Presidente si trovi in conflitto di interessi, avrà valore doppio il voto espresso dal componente più anziano.

In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione di cui al paragrafo 4.8, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del componente dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza.

Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti e trascritto su apposito libro delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza custodito presso la Società.

L'Organismo potrà delegare per iscritto, nell'ambito di una specifica delibera, particolari attività ai singoli suoi componenti, sulla base delle rispettive competenze. Il componente delegato ha l'obbligo di riferire all'Organismo in merito alle attività compiute nel corso della prima riunione utile, al fine di consentire agli altri componenti di esercitare la dovuta vigilanza.

Articolo 5

REVOCA, RINUNCIA, SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

L'assenza ingiustificata di un componente dell'ODV a tre o più riunioni può comportare la revoca dall'incarico. Il termine del contratto lavorativo tra il membro dell'ODV e l'azienda normalmente comporta la revoca dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare la nomina di ciascun membro dell'Organo di Vigilanza, e/o può nominare nuovi membri dell'ODV.

Ogni variazione nel tempo della composizione dell'Organismo (nuove nomine e/o revoche delle nomine in corso) deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante dell'Organo di Vigilanza stesso. Tale decisione deve essere riportata nel verbale dell'assemblea del CdA nel cui ordine del giorno c'è l'accettazione della rinuncia/revoca dell'incarico.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incompatibilità, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente dell'Organismo, il Presidente dell'Organismo ne dà immediata comunicazione scritta all'intero Consiglio di Amministrazione e, laddove detta informativa non sia immediatamente possibile, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché il Consiglio di Amministrazione possa senza indugio assumere le conseguenti decisioni.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incompatibilità, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, l'obbligo di comunicazione spetterà al componente più anziano. In tale caso quest'ultimo subentrerà al Presidente, rimanendo in carica sino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina del nuovo Presidente, e fino ad allora l'Organismo di Vigilanza potrà comunque riunirsi e deliberare e il voto del nuovo Presidente avrà valore doppio in caso di parità.

Articolo 6

RAPPORTI CON LE STRUTTURE DELLA SOCIETA'

Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organo, carica sociale ovvero Direzione o settore aziendale.

L'Organismo ha libero accesso presso tutte le Direzioni e settori aziendali onde ottenere ogni informazione, dato e/o documento ritenuto necessario e/o utile per lo svolgimento dei compiti riservatigli dal Decreto.

L'Organismo si riserva di comunicare formalmente e per iscritto alle Direzioni o settori aziendali i flussi informativi che intende ricevere periodicamente e/o nell'ambito delle proprie verifiche, precisando il soggetto responsabile dell'invio, modalità e tempistiche.

L'Organismo può richiedere, dietro invito, che prendano parte alle relative riunioni tutti i referenti aziendali, ivi compresi Direttori di Area o di Settore, nonché qualsiasi altro soggetto che abbia attinenza con le tematiche, di volta in volta, trattate dall'Organismo, per offrire il proprio supporto, fornire eventuali chiarimenti o rispondere ad eventuali dubbi.

L'Organismo può avvalersi – a suo insindacabile giudizio e sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le Direzioni e settori aziendali ovvero dell'apporto professionale di consulenti esterni.

L'Organismo può utilizzare in autonomia il budget di spesa annuale assegnatogli dal Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle proprie funzioni, ad esempio per far fronte all'esigenza di eventuali consulenze specialistiche.

Articolo 7

REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo ha due linee di reporting periodico:

- la prima, almeno su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione attraverso una relazione scritta in ordine all'attuazione del Modello, all'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza nei

confronti dei destinatari del Modello e, in particolare, in ordine all'osservanza, da parte di questi, del Modello stesso, nonché all'adeguatezza e all'aggiornamento del Modello;

- la seconda, almeno su base annuale, nei confronti del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, oppure su richiesta degli stessi in ordine alle attività svolte.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Collegio Sindacale nei casi di presunte violazioni poste in essere dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.

In ogni caso l'Organismo deve:

- condividere con il Consiglio di Amministrazione il piano annuale degli interventi per la verifica dell'operatività ed adeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato;
- trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello, che abbia ad oggetto:
 - l'attività svolta dall'Organismo;
 - le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti interni sia in termini di efficacia del Modello;
 - gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce, inoltre, in maniera continuativa, al Presidente della Società.

Infine, nell'ipotesi di procedimenti giudiziari per uno dei reati previsti dal d.lgs 231/01 in capo alla Società, l'Organismo di Vigilanza riferisce altresì direttamente all'Assemblea dei soci.

Fatta salva la frequenza e la natura delle comunicazioni di cui sopra, in caso di violazioni del Modello commesse da soggetti in posizione apicale o di controllo materialmente responsabili per aver tentato o realizzato una delle fattispecie di reato contenute nel decreto, l'Organismo è tenuto a darne pronta comunicazione al soggetto che ricopre la posizione gerarchicamente sottordinata rispetto all'autore della violazione.

Gli incontri sono verbalizzati e copie dei verbali sono custodite dall'Organismo.

La presenza di rapporti sia con il vertice aziendale che con altri organismi di controllo privi di compiti operativi e svincolati, pertanto, da attività gestionali (Collegio Sindacale e Società di Revisione) rappresenta un fattore in grado di assicurare che la funzione espletata dall'Organismo venga effettuata con le massime garanzie di indipendenza.

L'OdV di Gala potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Articolo 8

SISTEMA DI MONITORAGGIO

Fase 1: Definizione del piano di monitoraggio.

Il Piano di Monitoraggio approvato dall'ODV contiene l'indicazione dei processi strumentali, elencati all'interno del Modello, che si intende sottoporre a verifica nei periodi di riferimento (es. trimestri), garantendo

la copertura totale degli stessi nell'arco dell'anno solare. I criteri con cui è predisposto il Piano di Monitoraggio sono discrezionali, ma nella definizione delle priorità di intervento si dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:

- effettiva rischiosità dei processi da esaminare e per i quali potrebbe essere necessario prevedere una maggiore frequenza / profondità delle attività di verifica;
- impatto delle attività di verifica rispetto alla normale operatività aziendale.

Fase 2: Ricezione ed analisi dei Flussi Informativi

L'attività di monitoraggio ha inizio con l'analisi dei "Flussi Informativi" da parte dell'Internal Audit per conto dell'Organismo di Vigilanza. Nel caso in cui siano segnalate anomalie rilevanti o i flussi risultino incompleti o inadeguati, l'Internal Audit per conto dell'Organismo, in accordo con il Responsabile Interno, provvede a indagare e verificare le stesse, richiedendo informazioni o dati aggiuntivi. Inoltre, se ritenuto opportuno e in accordo con l'Organismo, predispone la verifica del processo in esame per il trimestre di riferimento, modificando quanto previsto dal Piano di Monitoraggio.

Fase 3: Attività di Vigilanza

L'Internal Audit svolge la propria attività di *vigilanza* attuando quanto previsto dal Piano di Monitoraggio o attuando, nel caso in cui in fase di analisi della reportistica vengano evidenziate anomalie rilevanti, quanto diversamente richiesto dall'Organismo di Vigilanza.

Nel corso della fase preliminare allo svolgimento della *vigilanza*, l'Internal Audit identifica gli elementi rappresentativi del processo oggetto di analisi e verifica tutta la documentazione messa a disposizione dal Responsabile Interno, necessaria a dare evidenza del rispetto delle previsioni del Modello. L'attività è svolta con il supporto di appositi Programmi di lavoro, nei quali sono riepilogati i punti di controllo chiave per la valutazione del corretto svolgimento del processo in esame.

Terminata la fase di analisi e verifica, l'Internal Audit predispone una relazione specifica sugli esiti dell'attività di vigilanza e il "Report trimestrale sull'attività svolta per l'Organismo di Vigilanza" destinato all'ODV, in cui sono descritte le attività svolte, la documentazione analizzata e le anomalie verificate.

Fase 4: Analisi delle risultanze

Tutte le anomalie riepilogate nel "Report trimestrale sull'attività svolta per l'ODV" sono indagate e verificate dall'ODV. Nel caso si renda necessario, l'ODV può richiedere l'avvio di ulteriori attività di verifica e controllo, richiedendo maggiori informazioni e dati al Responsabile Interno responsabile del processo.

L'Organismo riferisce, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione e, su richiesta, al Collegio Sindacale, i risultati emersi nel corso delle attività svolte, segnalando lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello.

Articolo 9

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel Modello 231 viene conservato dall' ODV in un apposito archivio (informatico e cartaceo), per un periodo di almeno 5 anni;

L'accesso all'archivio è consentito, unicamente ai membri dell'ODV. Il CdA può eventualmente richiedere copia di atti o altre informazioni, l'OdV ha la facoltà di negare tale richiesta dietro adeguata motivazione scritta.

I componenti dell'ODV e quanti da esso incaricati di svolgere attività di verifica, sono obbligati a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui vengono a conoscenza, ad esclusione delle comunicazioni cui sono obbligati per legge.

Articolo 10

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei soli confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, potendo invece legittimamente opporsi il segreto a qualsiasi altra carica sociale o funzione aziendale.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, con particolare riferimento sia alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello o del Codice Etico, che alla identità del segnalante, per garantirne la tutela contro possibili condotte ritorsive.

Ogni informazione in possesso dei componenti dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, con il D.Lgs. n. 196/2003 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*") laddove applicabile.

I componenti devono astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate acquisite nello svolgimento del relativo incarico per scopi personali o comunque non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce giusta causa di revoca del componente.

Articolo 11

MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibera validamente assunta dall'Organismo e successivamente trasmesse al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.